

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato BIANCA MAGARO'

HA EMESSO LA SEGUENTE DECISIONE NEL PROCEDIMENTO N. 21/2020
NEI CONFRONTI DI ANGELO D'ANDREA

In seguito a segnalazione, inoltrata a mezzo mail, in data 26.11.2020, dalla CNUG, proveniente dal tesserato Leonardo Mambretti (tessera Fise 007101/B), successivamente ratificata e regolarizzata dal denunciante in pari data e inoltrata a questo Giudice in data 27.11.2020 veniva aperto procedimento disciplinare a carico del tesserato ANGELO D'ANDREA, per i fatti accaduti in data 22 novembre 2020 in Trucazzano, durante il concorso Nazionale Tipo A, presso il quale il denunciante si trovava quale socio della soc. Coop. Sportiva Dilettantistica "Le scuderie del Leon d'Oro", in prossimità del campo prova del circolo Ippico.

Il sig. Mambretti ha dichiarato di essere stato avvicinato e <<*fisicamente e verbalmente aggredito*>> da un uomo a lui sconosciuto, il quale, privo della mascherina di protezione, gli << *urlava a pochi centimetri dal viso ingiurie disdicevoli*>> quali << *bastardo, coglione*>> e lo minacciava con le seguenti parole <<*ti ammazzo, ti riempio di botte*>>, sul presupposto che il suo cane avesse attraversato la strada alla figlia mentre si trovava in campo gara, indicando, a tal proposito, il nominativo di numerosi testimoni.

Il Mambretti dichiarava di avere tentato di placare le ire del soggetto, allontanandosene anche fisicamente e assicurandogli che aveva l'abitudine di rinchiudere il suo cane durante le gare, tuttavia, sostiene il denunciante, che il D'Andrea non desisteva e lo spintonava più volte, cercando di colpirlo al volto con il pugno, fino a quando non intervenivano due addetti del maneggio, di origine indiana, per sedarlo e frapporsi tra i due.

Aggiunge il denunciante che si sarebbe recato presso il medico in servizio del concorso, avendo accusato forti dolori alla schiena e al collo e che, successivamente, avrebbe raggiunto il Presidente di Giuria, dal quale apprendeva che il soggetto, identificato come **ANGELO D'ANDREA**, si fosse recato già presso la Giuria per protestare per le medesime ragioni.

Inoltre, evidenziava che dal video del percorso della tesserata Martina D'Andrea si poteva vedere la momentanea presenza di un cane che, tuttavia, a suo parere, non avrebbe interferito nel percorso, circostanza confermata dalla Presidente di Giuria, Vania Lonardi, la quale, nell'integrazione alla relazione sul Concorso Nazionale S.O A*****, fatta pervenire alla Cnug e allegata alla denuncia, ha affermato che << *mentre*

la concorrente Martina d'Andrea in sella a One Direction con numero di testiera 115 effettuava il suo percorso improvvisamente un cane si è introdotto in campo gara senza però causare alcun problema nei confronti del binomio che ha terminato la sua prova con un percorso netto>>.

Aggiungeva anche il fatto che il sig. Angelo D'Andrea, con una nota sulla pagina Facebook del gruppo pubblico "La Clubhouse", avesse denigrato, con parole offensive, sia il Comitato Organizzatore, sia la Giuria, sia i lavoratori stranieri a servizio del circolo ippico, definendoli <<le scimmiette che si erano svegliate>>.

Accertato che il sig. Angelo D'Andrea risultava tesserato Fise quale proprietario di cavalli e come tale tenuto, ai sensi dell'art. 1.3 del R.N.S.O. 2020, al rispetto delle norme del Regolamento Generale F.I.S.E., che si considerano accettate da tutti i tesserati all'atto del tesseramento, <<Pertanto, è obbligatoria la conoscenza di tutti i regolamenti e regolamentazioni federali che disciplinano l'attività equestre, da parte dei seguenti soggetti:

- omissis
- dai proprietari e detentori a qualsiasi titolo dei cavalli iscritti nei ruoli federali partecipanti alle Manifestazioni;>> e che l'art. 1.4 R.N.S.O. 2020 prevede che: <<Qualsiasi persona coinvolta dal presente Regolamento è depositaria dei valori di cui gli sport equestri sono portatori e responsabili, individualmente o collegialmente, della loro tutela. È quindi vietato qualsiasi comportamento contrario all'etica sportiva – anche se non specificamente elencato fra i comportamenti vietati e/o sanzionati – e può essere oggetto di sanzione nei casi:

a) di comportamenti discriminatori rispetto a orientamenti politici, religiosi, o correlati a sesso, età, razza, nazionalità, disabilità, o comunque tesi a emarginazione o penalizzazione di individui per loro caratteristiche;

b) di qualsiasi forma di incitamento alla violenza nei confronti di persone e/o animali, compresa ogni forma di violenza verbale, insulti e provocazioni, anche con utilizzo di mezzi di comunicazione quali stampa, social media,.....>>, visti gli artt 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia, veniva fissata la data delle decisione per il 7.12.2020 con concessione del rituale termine per memorie.

Comunicata l'apertura del procedimento ai sensi dell'art 35 e 40 RGD, pervenivano in data 2.12.2020, memorie difensive dell'Avv. Andrea D'Angelo in proprio, il quale, respingendo ogni addebito, faceva presente come fosse stato il Mambretti a tenere un atteggiamento provocatorio e indifferente alle sue rimostranze circa l'ingresso del suo cane in campo gara e come non avesse cercato lo scontro fisico bensì un confronto, al quale il Mambretti si sarebbe sottratto. Sosteneva, inoltre, che gli addetti del circolo

ippico sarebbero intervenuti fraintendendo le sue intenzioni e che il post pubblicato non avesse intenti denigratori, né offensivi, dichiarandosi disposto a scusarsi con chi si fosse ritenuto leso dal contenuto del detto post.

Indicava, quali testimoni oculari dell'accaduto, i Sigg.ri Stefano Ballabeni e Lorenzo Antali chiedendo la loro audizione.

A questo punto, con provvedimento del 7.12.2020 ritenendo, ai sensi dell'art 40 comma 4 RGD, indispensabile ai fini del decidere procedere all'audizione di testimoni, questo Giudice rinviava la data della decisione al 21.12.2020, fissando per l'audizione dei testimoni da remoto, **STEFANO BALLABENI, LORENZO ANTALI, DAVIDE ANTONINI e SINGH HARDEEP**, il giorno 14.12.2020, rinnovando il termine per memorie difensive alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni.

In data 14.12.2020 si svolgevano regolarmente le audizioni di BALLABENI, ANTALI E ANTONINI mentre **SINGH HARDEEP** faceva pervenire dichiarazione di impossibilità a presenziare.

Inviata le dichiarazioni all'interessato questi non faceva pervenire alcuno scritto ulteriore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'istruttoria espletata, che si ritiene esaustiva, non è emersa la conferma dei reciproci addebiti che le parti del presente procedimento si sono rivolti, da una parte, mediante la segnalazione, dall'altra, mediante le memorie difensive.

E' risultato chiaramente provato, invero, che vi sia stata un'accesa discussione tra Mambretti, identificato da D'Andrea come il proprietario del cane che era entrato in campo gara durante la prova della figlia Martina, e il D'Andrea, il quale, nonostante l'ingresso del cane non avesse avuto alcuna conseguenza sul percorso della figlia, che era risultato netto, era, in ogni caso, contrariato per la situazione di potenziale pericolo che il cane aveva rappresentato per la figlia.

I sigg.ri Antali e Antonini, entrambi presenti al concorso in qualità di steward, e il Ballabeni presente in quanto partecipante, hanno dichiarato di essere a conoscenza dei fatti per avere assistito alla discussione tra Mambretti e D'Andrea e sono stati concordi nel riferire di non avere udito minacce, né offese reciproche, né avere visto aggressioni fisiche.

Hanno riferito che la discussione verteva sull'ingresso in campo gara del cane di Mambretti e che il confronto tra i due fosse animato e acceso, senza che si sia ricorsi alla violenza fisica da entrambe le parti. Il sig. Ballabeni ha dichiarato che durante la discussione Mambretti << *faceva per dargli le spalle e andarsene. A quel punto*

D'Andrea lo trattenuto per un braccio per fare in modo che rimanesse sul posto e continuasse il confronto>>.

Non è risultato provato, quindi, che il confronto sia trascorso e abbia sconfinato in minacce all'incolumità fisica personale di uno o dell'altro o in comportamenti violenti e/o aggressioni fisiche.

L'intervento del personale del Centro Ippico è stato confermato da Antali e da Antonini, il quale ha potuto dapprima solo ascoltare la discussione poi vedere i due soggetti e <<*un uomo di scuderia di Trucazzano tra Mambretti e D'Andrea a difesa di Mambretti che teneva lontano D'Andrea*>> e che Mambretti <<*dopo circa 5 minuti se ne è andato*>>, versione confermata anche da Antali.

A ciò si aggiunga che non vi è prova di lesioni subite dal denunciante, il quale afferma di avere avvertito dolori e di essersi recato presso il medico di servizio del concorso ma non ha allegato alcun referto che attesti quanto affermato.

Sotto tale profilo, quindi, non è stata accertata la dinamica dei fatti come rappresentata dal denunciante, il che conduce al proscioglimento dell'incolpato.

Per quanto concerne l'offensività del post facebook, nessuna delle parti ha prodotto a questo Giudice documentazione inerente il fatto denunciato, pertanto non è possibile la valutazione di quanto descritto in denuncia.

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale dichiara non doversi procedere nei confronti di ANGELO D'ANDREA

MANDA

Alla Segreteria Organi di Giustizia alla Segreteria O.dG. per la pubblicazione del presente provvedimento e gli adempimenti connessi.

Roma, lì 21 Dicembre 2020

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Bianca Magarò